

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



Assessorato Regionale della Sanità

Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

Servizio 1 "Personale dipendente S.S.R."

Parziale integrazione e modifica delle

Linee di indirizzo

per la rideterminazione dei fondi contrattuali

PERSONALE DEL COMPARTO DEL S.S.N.

approvate con D.A. n. 1789/09

1. Dalla data di costituzione delle nuove aziende (01.09.09) i fondi contrattuali sono costituiti dalla somma dei medesimi fondi delle aziende accorpate; l'ammontare degli stessi su base annua è definito con deliberazione del Direttore Generale, trasmessa all'Assessorato Regionale Sanità – Dipartimento Pianificazione Strategica – Servizio 1;
2. I Direttori Generali delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie procedono, giusta artt. 5 e 6 D.A. n.1147/09, sia alla ricognizione della consistenza organica provvisoria, sia alla rideterminazione provvisoria dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa per il periodo 01.01.2007/31.08.2009 in applicazione delle Linee di indirizzo di cui al D.A. n. 1789/09;
3. In relazione ai D.A. n. 2832/07 e D.A. n. 1147/09, relativamente all'obiettivo D.1.4. del Piano di Rientro, le Aziende procedono, per l'anno 2009 alla relativa riduzione del costo a valere sul medesimo esercizio e, per gli anni 2007 e 2008, all'azzeramento del debito congelato, da rilevarsi contabilmente con una correlata posta straordinaria "*insussistenza del passivo – anno 2009*"; gli effetti economici tanto della cancellazione dei debiti 2007 e 2008 quanto della diminuzione dei costi di competenza del 2009, in conseguenza delle presenti linee di indirizzo, dovranno essere rilevati sul conto economico anno 2009 delle nuove Aziende ex L.R.n. 5/09;
4. La superiore operazione produce effetti sui fondi in interesse (trattamento accessorio) esclusivamente per ogni singolo anno di riferimento (2007/2008/2009);
5. L'erogazione dei compensi accessori per gli anni 2007 e 2008 dovrà aver luogo entro il 28 febbraio 2010; per l'anno 2009 entro il 30 aprile 2010;
6. In coerenza con il piano di rientro (obiettivi D.1.1 e D.1.2) ed in applicazione dell'art. 1 – comma 565 della legge n. 296/06 (legge finanziaria 2007), le aziende procederanno entro il 31 gennaio 2010 alla rideterminazione in riduzione del fondo contrattuale che finanzia le voci fisse (fasce), tenuto conto del periodo intercorrente dal 01/01/2007 al 31/12/2009, come da nuovi prospetti "Allegato 1" e relativo disciplinare tecnico, considerando le singole voci, su base annuale, comprensive di 13[^] mensilità, del singolo dipendente a tempo indeterminato assunto o cessato a qualsiasi titolo e precisamente: fascia retributiva, assegno ad personam eccedente valore fascia, indennità di funzione ex art. 36 CCNL/99, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale, indennità professionale specifica ed indennità di coordinamento parti fissa e variabile;

7. Le stesse aziende procedono, per l'anno 2009, alla riduzione del costo relativo alla quota determinata in ossequio al precedente pt. 5, a valere unicamente sul medesimo esercizio, fermo restando il limite della riduzione del 5%, di cui alle Linee di indirizzo, Allegato "C" approvate con D.A. n. 1789/09;
8. I provvedimenti adottati dal Direttore Generale riguardanti gli adempimenti di cui ai punti 3, 5 e 6, dovranno essere trasmessi, unitamente ai prospetti "Allegato 1" e "Allegato 2", all'Assessorato Regionale Sanità – Dipartimento Pianificazione Strategica – Servizio 1 entro il 10 febbraio 2010;
9. A decorrere dall'anno 2010 i fondi contrattuali (voci fisse ed accessorie) si intendono costituiti senza tenere conto delle succitate riduzioni, che pertanto non si consolidano;
10. In linea con la dotazione organica definitiva, nel rispetto delle relazioni sindacali ed in applicazione, altresì, dell'art. 79 della legge 6 agosto 2008 n.133, comma 1 – bis lett. b), entro mesi due dall'approvazione della predetta dotazione organica, le aziende procederanno nell'anno 2010 alla conseguente rideterminazione dei fondi anzidetti;
11. Fermo restando il limite della riduzione del 5%, di cui alle Linee di indirizzo, Allegato "C" approvate con D.A. n. 1789/09, si precisa che tale misura (5%) dovrà essere calcolata sui fondi delle nuove aziende ex L.R. n. 05/09, come individuati in applicazione del pt. 1 delle presenti Linee di indirizzo;
12. Tale rideterminazione ha luogo, tenuto conto del periodo intercorrente dal 01.01.2007 alla data di approvazione definitiva della dotazione organica, come di seguito indicato: 1) per le voci fisse (fondo fasce) con le medesime modalità di cui al precedente pt. 5; 2) per le voci di trattamento accessorio (fondi particolari condizioni di lavoro e produttività), dovrà essere individuata la quota pro-capite calcolata dividendo l'ammontare di ogni singolo fondo relativo all'anno 2010 per il n° di dipendenti, finanziati dal fondo stesso, in servizio al 31 dicembre 2006 (a tempo indeterminato e determinato); tale quota pro-capite dovrà essere moltiplicata per il numero che risulta dalla differenza tra il personale in servizio al 31 dicembre 2006 ed i posti previsti nella dotazione organica definitivamente approvata;
13. Le Aziende, entro 15 giorni dalla rideterminazione in interesse, da effettuarsi nel rispetto dei termini di cui al pt. 9, dovranno trasmettere al Servizio 1 del Dipartimento per la pianificazione strategica della Regione, i dati riepilogativi come da prospetto "Allegato 2" e il relativo provvedimento di rideterminazione;
14. Per le aziende Sanitarie che storicamente beneficiano di fondi contrattuali più limitati rispetto alla media regionale, si opererà ad azioni perequative, al fine di un progressivo avvicinamento al valore medio regionale, fermo restando che nessuna variazione potrà essere apportata nei confronti delle Aziende che si troveranno, per effetto della rideterminazione dei fondi, ad un livello pari o superiore alla media regionale;
15. Le azioni perequative saranno individuate dalla parte pubblica e dalla parte sindacale ex art. 7 del C.C.N.L./04 entro giorni 30 dalla completa acquisizione dei dati di cui al punto precedente;
16. La rideterminazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa si intenderà definitiva dopo l'esperimento della procedura di perequazione, di cui si darà atto con apposito Decreto assessoriale;
17. In applicazione del D.A. di cui al punto precedente, nel rispetto delle relazioni sindacali, ciascuna azienda, procederà all'adozione del relativo provvedimento di rideterminazione definitiva dei fondi contrattuali, da trasmettere al Servizio 1 del Dipartimento per la pianificazione strategica della Regione.
18. La contrattazione integrativa, nelle more della rideterminazione di cui al precedente pt. 15, potrà essere effettuato nel limite del 95% della disponibilità dei fondi di cui al superiore pt. 8.